



Allegato "A"

Associazione "ALLEANZA DELLE ASSOCIAZIONI DEI TUNISINI D'ITALIA"

STATUTO

Approvato dal VI Congresso Nazionale a Bologna il 28 giugno 2020
proposto dal Consiglio Direttivo il 17 maggio 2020 per l'adeguamento al Codice
del Terzo settore, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s. m. i.

Premesso che:

- la rivoluzione avvenuta in Tunisia nel periodo tra il 17 dicembre 2010 e il 14 gennaio 2011 ha segnato una svolta storica non solo nel nostro paese ma anche in tutta l'area del mediterraneo e in particolare modo nel mondo arabo e ha permesso al popolo tunisino di riprendersi la propria libertà, di riaffermare la sua voglia di una dignità perenne e di una giustizia, particolarmente quella sociale nel segno della solidarietà tra i vari esponenti della società indipendentemente dell'appartenenza territoriale oppure ideologica;
- la società civile tunisina ha dimostrato in questa importante occasione storica che insieme si può essere più forti e meglio attrezzati per affrontare le sfide del futuro del nostro paese e della nostra gioventù;
- i cittadini tunisini migranti in Italia sono una realtà della nostra società e la loro partecipazione attiva è un'opportunità di crescita e sviluppo;
- la crescita esponenziale in questi ultimi anni della presenza di cittadini tunisini, uomini, donne, giovani e bambini sul territorio italiano per vari motivi di soggiorno e l'assenza di particolare attenzione rivolta a loro durante il periodo pre-rivoluzionario in quanto molti soggetti dell'associazionismo tunisino in Italia erano solo satelliti che giravano intorno alla politica repressiva e inquisitoria dell'ormai ex-regime;
- la voglia espressa in questi ultimi mesi da varie associazioni fondate da cittadini tunisini, nell'intento di partecipare attivamente al processo di cambiamento in corso nel nostro paese e nell'ambito della comunità tunisina residente in Italia di rafforzare i legami precedentemente inesistenti tra di loro affinché siano più sinergie e più efficacia nel lavoro e nelle attività rivolti al mondo dell'immigrazione tunisina in Italia e in molti casi a processi di partnership per progetti di sviluppo nella cara patria liberata;
- le varie iniziative realizzate dalle singole associazioni, dagli Enti pubblici e privati dopo la benedetta primavera tunisina hanno dimostrato l'esistenza di una società civile tunisina in crescita che ha bisogno di maggiore coesione e maggiore capacità info/formative;
- una migliore rappresentazione e una migliore percezione dei cittadini tunisini residenti in Italia da parte della popolazione locale porta ad una valorizzazione della loro presenza e ne favorisce il processo di integrazione sociale; una forma di collegamento stabile tra associazioni e gruppi consente di mettere in contatto e di far agire insieme realtà molto diverse tra loro a cui finora è mancato uno spazio di iniziativa comune su scala italiana e tunisina;

dato atto che:

[Handwritten signature]

AYARI

[Handwritten signature]



- è stato presentato e sottoscritto verbalmente, prima a Brescia poi a Roma, Perugia e Parma e ultimamente a Ravenna l'intento di costituire un organismo di coordinamento tra le associazioni e le organizzazioni impegnate nel campo dell'immigrazione tunisina;

- e associazioni e gli esponenti della società civile tunisina in Italia intendono concretamente nella realizzazione di tale organismo che contribuisca a creare maggiore sinergia a scambiarsi pareri e proposte, consapevoli della "necessità e dell'urgenza di dotarci di uno spirito profondo e diffuso di reciproco rispetto"

considerato che le associazioni aderendo a questo atto costitutivo,

- riconoscono quali valori fondamentali: la centralità della persona, parametro di riferimento primario delle idee e delle azioni; i valori irrinunciabili dell'umanità: la libertà, l'uguaglianza, la giustizia, la solidarietà, la democrazia, la pace, lo sviluppo compatibile con l'ambiente; la promozione umana, il rispetto reciproco, la ricerca comune, la valorizzazione delle differenze, l'assunzione di comportamenti etici e nonviolenti; i principi di solidarietà e partecipazione responsabile;

- riconoscono la Libertà, la Dignità e la Giustizia come valori assolutamente irrinunciabili e strettamente legati alla rivoluzione del popolo tunisino;

- astengono l'opposizione attiva a ogni tipo di razzismo e discriminazione;

- esprimono in vario modo lo sforzo multiforme di autorganizzazione per l'affermazione dei diritti, della libertà della dignità di tutti i cittadini tunisini in Italia e nel paese d'origine;

tutto ciò premesso le persone sopra elencato in nome delle loro associazioni convengono a stipulare quanto segue:

- dichiarano di costituire col presente ai sensi Codice del Terzo settore, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s. m. i., un'Associazione denominata:

Associazione **"ALLEANZA DELLE ASSOCIAZIONI DEI TUNISINI D'ITALIA"**

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione, sede e durata

È costituita l'Associazione nazionale denominata **"ALLEANZA DELLE ASSOCIAZIONI DEI TUNISINI D'ITALIA** Associazione di promozione sociale" che utilizza quale acronico "A.as.T.I. - APS".

L'Associazione, di seguito denominata semplicemente Alleanza, è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D. Lgs. 117/2017 e s. m. i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

- L'Alleanza utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di **ALLEANZA DELLE ASSOCIAZIONI DEI TUNISINI D'ITALIA** - Associazione di promozione sociale o A.P.S. è autonoma e pluralista, soggetto attivo del sistema di Terzo settore italiano e internazionale, una rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;

- L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- L'attività e l'organizzazione dell'alleanza sono regolati dal presente statuto, e dai relativi regolamenti di esecuzione, ove esistenti, approvati dagli organi competenti;

- L'Alleanza è apolitico e apartitico.

- L'Alleanza fissa la propria sede a Roma.

- Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

- L'Alleanza potrà istituire sedi secondarie il cui funzionamento ed organizzazione saranno disciplinati da apposito Regolamento.
- L'Alleanza ha durata illimitata.

ARTICOLO 2. Finalità e attività di interesse generale

L'Alleanza persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'Alleanza si prefigge:

- tutelare, sviluppare, unire, favorire e fare crescere le associazioni dei tunisini che operano nel territorio italiano purché perseguano le medesime finalità e ne condividano lo scopo;
- organizzare le manifestazioni e dibattiti intensi a favorire lo scambio interculturale e, avvalendosi, per questo fine, della stampa e di ogni mezzo di comunicazione e diffusione;
- collaborare con altre Associazioni ed Enti, a tendere al dialogo tra le componenti culturali, religiose, etniche e sociali dei popoli;
- favorire e rendere effettivo l'inserimento delle Associazioni soci dell'Alleanza nella vita sociale e civile italiana;

[Handwritten signature]

AYARI

[Handwritten signature]



- L'Alleanza potrà istituire sedi secondarie il cui funzionamento ed organizzazione saranno disciplinati da apposito Regolamento.
- L'Alleanza ha durata illimitata.

ARTICOLO 2. Finalità e attività di interesse generale

L'Alleanza persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'Alleanza si prefigge:

- tutelare, sviluppare, unire, favorire e fare crescere le associazioni dei tunisini che operano nel territorio italiano purché perseguano le medesime finalità e ne condividano lo scopo;
- organizzare le manifestazioni e dibattiti intensi a favorire lo scambio interculturale e, avvalendosi, per questo fine, della stampa e di ogni mezzo di comunicazione e diffusione;
- collaborare con altre Associazioni ed Enti, a tendere al dialogo tra le componenti culturali, religiose, etniche e sociali dei popoli;
- favorire e rendere effettivo l'inserimento delle Associazioni soci dell'Alleanza nella vita sociale e civile italiane;

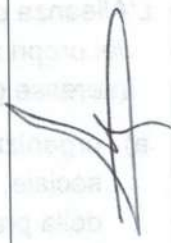
[Handwritten signature]

AYARI

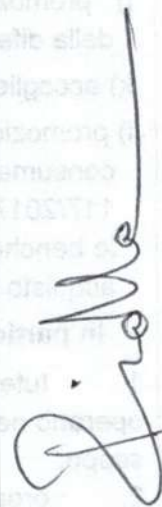
[Handwritten signature]



5. migliorare i livelli culturali, educativi e sociali della comunità tunisina in Italia mediante l'organizzazione di corsi, manifestazioni, convegni, seminari, dibattiti ed ogni altra attività volta al raggiungimento del predetto fine, organizzando manifestazioni e dibattiti intesi a favorire lo scambio interculturale e, avvalendosi, per questo fine, della stampa e di ogni mezzo di comunicazione e di diffusione;
6. promuovere, organizzare e realizzare attività di volontariato, cooperazione nazionale che internazionale, solidarietà concreta in situazioni di emergenza umanitaria, affermazione e difesa dei diritti umani, assistenza ed aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali, guerre e violenza generalizzata, esclusione sociale e discriminazione di ogni tipo;
7. promuovere del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;
8. sostenere con tutte le risorse la causa della giustizia, della pace e del benessere dell'Umanità;
9. organizzare gite, colonie di vacanze ed attività ricreative per bambini, adolescenti e giovani tunisini a livello nazionale ed internazionale ed iniziative simili con bambini, adolescenti e giovani italiani ed altri nello spirito di diffondere la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli;
10. agire per la tutela dei diritti sociali, sindacali, legale dei soci e non al livello provinciale, regionale e nazionale;
11. creare progetti "pilota" nel campo sociale, agricolo, industriale, economico, culturale e sportivo in Italia e/o in Tunisia e contribuire ai programmi nazionali ed internazionali di alfabetizzazione e di educazione: fondare asili, scuole e centri di formazione tecnica e professionale e dotare scuole ed istituti di attrezzature necessarie;
12. agire per la tutela dei diritti umani e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e del completo sviluppo della persona umana, in particolare per la tutela dei diritti umani, civili e sindacali dei cittadini tunisini immigrati bisognosi e migliorare le loro condizioni sociali, economiche, culturali e sanitarie;
13. promuovere l'informazione, le documentazioni e lo studio dei problemi, di carattere giuridico, attinenti all'immigrazione, alla condizione dello straniero (nonché dell'apolide e del rifugiato), alla disciplina della cittadinanza nell'ordinamento italiano, alla tutela contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia;
14. promuovere le stesse attività avendo riguardo agli strumenti internazionale esistenti o in corso di elaborazione, con particolare riferimento a quelli attinenti alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentale mettendo in luce i problemi giuridici che il fenomeno dell'immigrazione, il diritto d'asilo, la cittadinanza, l'apolidia, la xenofobia, il razzismo, e le discriminazioni razziali, etnico-linguistiche e religiose pongono nell'ordinamento nazionale italiano e negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali, nell'ordinamento dell'Unione europea e nella comunità internazionale, studiando le soluzioni e formulando le proposte;
15. promuovere e tutelare nella società civile l'affermazione dei principi di pari dignità sociale, di eguaglianza delle persone senza distinzioni di razza, di lingua, di religione, di sesso, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali e di pari opportunità e di contrastare ogni fenomeno di odio o di violenza o di incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, linguistici o religiosi, anche qualora siano reati o aggravanti di altri reati;
16. l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di



AJARI



solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;

17. la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

18. la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche e delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

19. la difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

20. la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore, la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;

21. l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- riconoscere o affiliare associazioni, regolarmente costituite e aventi scopi analoghi, che ne facciano richiesta o stabilire rapporti di collegamento, coordinamento, collaborazione, adesione o gemellaggio

con altre associazioni italiane, estere o sovranazionali con finalità analoghe;

- in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati:

c. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili e/o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

- L'Alleanza, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Alleanza potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 3. Ammissione

Sono aderenti dell'Alleanza tutte le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Alleanza contenute agli articoli 1 e 2 del presente Statuto e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

AYARI

Simone



In caso di adesione all'Alleanza da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Alleanza deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione e l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea generale, alla sua prima riunione utile.

ARTICOLO 4. Adesione

L'adesione all'Alleanza è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Alleanza nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario;

l'Alleanza può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Alleanza cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Alleanza può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle persone aderenti agli enti associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per estinzione del socio, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto ed eventuale Regolamento Interno.

Chiunque aderisce all'Alleanza può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in



AFAR



presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire l'Assemblea Generale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 6. Volontari e Assicurazioni Obbligatorie.

I volontari dell'Alleanza sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III. ORGANI

7. Organi del Coordinamento

Sono organi dell'Alleanza:

- l'Assemblea Generale degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge;

ARTICOLO 8. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea, di cui è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci dell'Alleanza che sono iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017 a ciascun aderente che sia anche un Ente del Terzo Settore sono attribuiti i seguenti voti:

- un voto da 1 e sino a 30 associati;
- due voti da 31 e sino a 50 associati;
- tre voti da 51 e sino a 80 associati;
- quattro voti da 81 e sino a 100 associati;
- cinque voti da 101 associati.

ARTICOLO 9. Convocazione

L'Assemblea Generale si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Alleanza, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 10. Assemblea Generale Ordinaria

AYARI



All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- l'elezione del Presidente dell'Alleanza;
- l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della

revisione legale dei conti;

- la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Alleanza;
- l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Alleanza e delle sezioni, ivi compresi i lavori assembleari;
- l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 22 e 24 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Hanno diritto di intervenire tutti i rappresentanti delle associazioni soci in regola con i versamenti, secondo i criteri e le modalità meglio descritte nel Regolamento Interno;

ARTICOLO 11. Assemblea Generale Straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto ed eventuale Regolamento Interno;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Alleanza;
- la devoluzione del patrimonio;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea Generale Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Alleanza e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo

- L'Alleanza è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un massimo sei membri, eletti dall'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo al proprio interno, alla prima riunione utile, elegge il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni, possono essere rieletti per un massimo di 2 mandati anche consecutivi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

- Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno quattro volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

- Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Alleanza, senza limitazioni.
- Determina l'ammontare minimo delle quote annuali per le associazioni soci.
- Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Alleanza, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.
- Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Alleanza o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

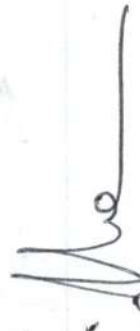
ARTICOLO 13. Il Presidente

Il Presidente Nazionale è eletto in seno all'Assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti. Esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.

- il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Alleanza dura in carica quattro anni.
 - l'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
 - il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Alleanza nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
- Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.



AYARI





- al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
- il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
- presiede al buon andamento amministrativo dell'Alleanza; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
- stipula, congiuntamente o disgiuntamente con il Tesoriere, con qualunque Istituto di credito, postale o bancario, contratti di apertura di credito, anticipazione e sconto, contratti di conto corrente e, comunque, ogni altra operazione finanziaria e/o bancaria utile e/o necessaria all'Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione;
- il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.
- in caso di prolungata assenza o impedimento permanente del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal Vicepresidente vicario di cui al precedente art. 14, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione dell'Assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

[Handwritten signature]

AYARI

ARTICOLO 14. Il Vicepresidente

- il Vicepresidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
- Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15. Il Segretario

- il Segretario è eletto all'interno del Consiglio Direttivo e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali.
- coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge, salvo quanto previsto al successivo articolo.

ARTICOLO 16. Il Tesoriere

- Il Tesoriere è eletto all'interno del Consiglio Direttivo ed è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Alleanza inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.
- Cura la predisposizione dei bilanci sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
- Stipula, congiuntamente o disgiuntamente con il Presidente, con qualunque Istituto di credito, postale o bancario, contratti di apertura di credito, anticipazione e sconto, contratti di conto corrente e, comunque, ogni altra operazione finanziaria e/o bancaria utile e/o necessaria all'Associazione;

[Handwritten signature]

ARTICOLO 17. L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno o nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo è monocratico e, nei casi previsti dalla legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.



L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

18. Risorse economiche

L'Alleanza trae le proprie risorse da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti e contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D. Lgs. 117/2017, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 85 del D. Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Alleanza.

ARTICOLO 20. Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Alleanza è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Alleanza sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 21. Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Alleanza redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni



anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Alleanza e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico-finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Alleanza redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Alleanza nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Alleanza a spese del richiedente.

ARTICOLO 22. Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Alleanza, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017 e s. m. i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 23. Libri Sociali obbligatori

L'Alleanza tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.



TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALIARTICOLO

ARTICOLO 24. Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Alleanza il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente Associazioni di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 25. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

ARTICOLO 25. Norme transitorie

L'applicazione delle disposizioni che presuppongono l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore è sospensivamente condizionata all'iscrizione dell'Alleanza nel detto Registro.

Il Presidente
Ridha Mechergui

Il Segretario
Abdelwahed Ayari

Alleanza delle associazioni
dei tunisini d'Italia
رابطة الجمعيات التونسية بإيطاليا
P.IVA e C.F. 9701550391
E-mail: alleanza@univmail.com

Reg. - 30 ENZAVOLONTARIATO - 17/10/2019/2020
a data del timbro a calendario
posto a lato
Atti Privati Serie 13
Liquidati € 200,00
duecento/100

per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Marco Ruffoni



29 LUG. 2020